



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	8397
Data di Arrivo		Data di Partenza	27/10/2023
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI
Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI
E p.c.	Sigg. Consiglieri
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
		AAIE	38	2023	MU
Oggetto:	Decreto del Ministero di Giustizia n. 109 del 04.08.2023				

Gentili Presidenti,

Egredi Colleghi,

com'è noto, con decreto del Ministero di Giustizia n. 109 del 04.08.2023, è stato adottato il "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24 -bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2."

Il dispositivo introduce diversi elementi di novità che, come tali, hanno suscitato alcune incertezze tra gli iscritti e per i quali si reputa necessario fare delle precisazioni. In particolare, ci si riferisce ai contenuti dei seguenti articoli:

- Contenuto dell'albo (art. 3)
- Requisiti per l'iscrizione (art. 4)
- Domanda di iscrizione (art. 5)
- Mantenimento dell'iscrizione (art. 6)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Per quanto attiene i contenuti dell'albo occorre precisare che le previsioni di cui all'art. 3 comma 1 - lettere e) ed f) sono da leggere in combinato disposto con quanto invece previsto all'art. 4 e 5. In particolare, l'articolo 4 non riporta alcun obbligo rispetto al possesso di competenze nell'ambito della conciliazione o sull'adeguata conoscenza sul processo e sull'attività di consulente. Di tanto ve n'è conferma nell'articolo 5 quando, al comma 1 lettera d), si parla di "**eventuali** specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico" non lasciando alcun dubbio sulla NON obbligatorietà del requisito.

Per quanto attiene la domanda di iscrizione occorre sottolineare come il regolamento (art. 5 – comma 5) individui in maniera precisa i termini entro i quali è possibile presentare la richiesta di iscrizione ogni anno. In particolare, è possibile farlo dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre.

Ai sensi dell'art. 10 – comma 1, coloro che alla data di entrata in vigore del decreto (26 agosto 2023) sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione; è tuttavia possibile chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Per coloro che sono già iscritti è opportuno inoltre segnalare che la norma prevede, in sede di revisione dell'albo, la valutazione dei requisiti alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i requisiti di mantenimento dell'iscrizione previsti dall'articolo 6, comma 1 ovvero ".....lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si è iscritti."

Alla luce di quanto sancito dalla norma richiamata, è necessario precisare quanto segue:

- **non sussiste alcun obbligo di frequentazione di corsi che forniscano le competenze richiamate all'art. 3 – comma 1 lett. e) ed f);**
- **i termini per l'iscrizione sono fissati solo per coloro che si iscrivono per la prima volta.**

Si porgono, cordiali saluti.

Il Presidente

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993